Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 novembre 1981** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 31 ottobre 1981.
Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457 modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont proprietari unità immobiliari) . . . . Pag. 7375

DECRETO 31 ottobre 1981.
Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont settore industriale) . . . . Pag. 7375

DECRETO 31 ottobre 1981.
Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre novembre-dicembre 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento . . . . Pag. 7376

DECRETO 31 ottobre 1981.
Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre novembre-dicembre 1981 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 . . . . Pag. 7376

DECRETO 31 ottobre 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 . . . . Pag. 7377

DECRETO 31 ottobre 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Pag. 7377

DECRETO 31 ottobre 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 7378

DECRETO 31 ottobre 1981.
Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre novembre-dicembre 1981 ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326 . . . . Pag. 7378

DECRETO 31 ottobre 1981.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Pag. 7379

DECRETO 31 ottobre 1981.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania . . . . Pag. 7379

DECRETO 31 ottobre 1981.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia . . . . Pag. 7380

DECRETO 31 ottobre 1981.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica . . . . Pag. 7380

DECRETO 31 ottobre 1981.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale . . . . . Pag. 7380

DECRETO 31 ottobre 1981.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata . . . . Pag. 7381

DECRETO 31 ottobre 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172 . Pag. 7381

DECRETO 31 ottobre 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 . . . . Pag. 7382

Ministero dei trasporti

DECRETO 5 novembre 1981.
Settantanovesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative al trasporto su strada e per ferrovia dell'esafluoruro di zolfo in recipienti di capacità massima di 1000 litri . . . . Pag. 7382

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 giugno 1981.
Modalità e procedure di concessione dei contributi in conto canoni in favore degli investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . . . Pag. 7383

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 4 aprile 1981.
Valore e caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « I Fiori d'Italia » . . Pag. 7386

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 9 settembre 1981.
Quote di finanziamento per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per il terzo trimestre 1981, finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Pag. 7386

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **637.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . Pag. 7387

DECRETO 22 settembre 1981, n. **638.**
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, n. 1495, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in S. Stefano di Cadore . . . Pag. 7387

DECRETO 22 settembre 1981, n. **639.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Rocco, in Caprie. Pag. 7387

DECRETO 22 settembre 1981, n. **640.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Antonio abate e Maria Maddalena e di S. Lorenzo, in Valduggia . . . . Pag. 7387

DECRETO 22 settembre 1981, n. **641.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Biagio e Giusto e di S. Bartolomeo, in Cortona . . . . Pag. 7387

DECRETO 22 settembre 1981, n. **642.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in Nova Milanese. Pag. 7387

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Condizioni e norme generali di vendita da parte dell'A.I.M.A. delle carni bovine congelate appartenenti alla gestione comunitaria d'intervento . . . . Pag. 7388

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delimitazione delle zone colpite. Pag. 7390

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 7392

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7393

CONCORSI ED ESAMI

Senato della Repubblica: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva alla qualifica iniziale di referendario parlamentare. Pag. 7394

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1979 . . Pag. 7395

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975 . . . . Pag. 7396

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1981.

Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con cui è stato fissato nella misura del 17,50% il costo medio della raccolta per il bimestre settembre-ottobre 1981 e stabilito la commissione per l'anno corrente pari all'1,75%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione risulta pari al 19,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6474)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre settembre-ottobre 1981 nella misura del 19,60% e che detto tasso è composto:

17,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90% il tasso di riferimento è pari al 19,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6473)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre novembre-dicembre 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati il criterio di determinazione ed il periodo di validità dei suddetti tassi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre il costo di provvista è pari al 17,50% e che di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 19,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre novembre-dicembre 1981, si ragguaglia al 19,55%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6471)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre novembre-dicembre 1981 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati il criterio di determinazione ed il periodo di validità dei suddetti tassi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo di provvista è pari al 17,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre novembre-dicembre 1981, si ragguaglia al 19,55%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6472)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 19,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6478)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 16,90% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,35%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 19,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6476)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ricostruzione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto;

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 19,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6477)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre novembre-dicembre 1981 ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222, con il quale si dispone la variazione automatica dei tassi di riferimento, con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno con le modalità previste dallo stesso articolo;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 16,75% e che detto tasso è così composto:

a) 15,00% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo della provvista è pari al 17,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in que-

stione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti del 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 19,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6475)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402/32-F-240-15 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6486)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403/32-F-244-11 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6484)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404/32-F-153-35 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia, ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilito nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 19,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6481)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 20 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale numero 258400/32-F-234-6 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6485)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258401/32-F-309 del 5 giugno 1981, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6483)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1981 dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258405/32-F-239-9 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il biennio novembre-dicembre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6482)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste

dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 19,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6480)

DECRETO 31 ottobre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 29 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 2 settembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai ricordati decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981 è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,95% per il bimestre novembre-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 19,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6479)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 1981.

Settantanovesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative al trasporto su strada e per ferrovia dell'esafluoruro di zolfo in recipienti di capacità massima di 1000 litri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895, con il quale è stata data esecuzione agli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR);

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1978, con il quale è stata data esecuzione agli emendamenti al regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), allegato alla convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovie del 7 febbraio 1970;

Visti il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925) e le successive serie di norme integrative relativi alle condizioni e modalità di trasporto di gas su ferrovia;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971), che estende al trasporto di gas su strada le corrispondenti norme per il trasporto su ferrovia;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, inerente il trasporto su strada di merci pericolose;

Ritenuta l'opportunità di modificare parzialmente le condizioni di trasporto su ferrovia e su strada dell'esafluoruro di zolfo allo scopo di uniformarle a quelle previste dagli accordi internazionali;

Sentita la commissione consultiva permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi con voto n. 851 del 10 febbraio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il trasporto di esafluoruro di zolfo è ammesso con recipienti provati a 70 bar e grado massimo di riempimento di 1,04 chilogrammi per litro di capacità oppure con recipienti provati a 140 bar, grado massimo di riempimento di 1,37 chilogrammi per litro di capacità e capacità massima di litri mille.

Art. 2.

Rimane invariata ogni altra norma di costruzione, approvazione e revisione dei recipienti destinati al trasporto di esafluoruro di zolfo.

Roma, addì 5 novembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(6507)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1981.

Modalità e procedure di concessione dei contributi in conto canoni in favore degli investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, ed in particolare l'art. 8 in base al quale occorre determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni in favore degli investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria;

Sentita la commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 1980;

Sentito il CIPI che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 21-27 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Per operazioni di locazione finanziaria, previste dall'art. 8 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili contro pagamento di un canone di cui all'art. 17, secondo comma, dela legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 2.

La domanda per la concessione del contributo in conto canone, redatta sulla base dello schema allegato, qualora non siano richieste dall'impresa per lo stesso progetto anche le agevolazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, va inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite una società di locazione finanziaria che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero stesso.

La società di locazione finanziaria provvede, fermo quanto precisato al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, all'istruttoria e agli adempimenti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto medesimo.

Art. 3.

Qualora il contributo in conto canoni sia chiesto unitamente alle agevolazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la domanda va presentata ad un istituto di credito a medio termine e ad una società di locazione finanziaria convenzionata con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'istituto di credito provvede all'istruttoria secondo i tempi e le modalità previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1979 e trasmette anche alla società di locazione finanziaria copia della relazione istruttoria e dell'estratto della deliberazione di concessione del finanziamento.

Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, trasmessa dall'istituto di credito, la società di locazione finanziaria deve inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato estratto della deliberazione di adesione a stipulare il contratto di locazione finanziaria.

Art. 4.

Alle imprese beneficiarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 1979.

La durata minima dei contratti di locazione finanziaria è fissata in cinque anni e non può superare i quindici anni nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e i dieci anni negli altri territori.

I canoni periodici di locazione finanziaria — che comunque debbono decorrere non prima della consegna dei beni al conduttore — debbono essere pagati con cadenza non superiore a sei mesi e gli anticipi non potranno superare il 15 % del costo degli impianti e dei macchinari.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria gli impianti e i macchinari oggetto della locazione finanziaria gli impianti e i macchinari oggetto della locazione finanziaria possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 % del valore di acquisto.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla società di locazione finanziaria ed all'impresa la deliberazione del CIPI di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e adotta il provvedimento di concessione del contributo in conto canoni dandone contestuale comunicazione alle società di locazione finanziaria ed all'impresa.

La società di locazione finanziaria, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula con l'impresa il contratto di locazione finanziaria e ne invia copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assieme a copia della documentazione comprovante l'acquisto degli impianti e dei macchinari, salvo quanto previsto dal successivo art. 7, primo comma.

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione decade qualora entro sei mesi dalla data della sua ricezione non abbia avuto luogo la stipula del relativo contratto di locazione finanziaria.

Art. 6.

La liquidazione del contributo in conto canoni, relativa alle operazioni di locazione finanziaria, viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta della società di locazione finanziaria ogni sei mesi, e precisamente il 30 settembre e 31 marzo per la rata o le rate scadenti rispettivamente nel primo semestre e secondo semestre di ciascun anno, a condizione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre ad aver ottenuto la documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5 riceva, almeno trenta giorni prima della data prevista per il pagamento dei contributi, unitamente alla richiesta di cui al presente comma:

a) certificazione della società di locazione finanziaria relativa all'avvenuto pagamento delle rate di canone scadenti nel semestre considerato al fine della richiesta dei contributi, per le quali si richiede il contributo;

b) dichiarazione di installazione e funzionamento degli impianti e dei macchinari;

c) dichiarazione del conduttore che gli impianti ed i macchinari saranno utilizzati permanentemente, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, nel luogo e per gli scopi previsti dal progetto di cui al precedente art. 1.

La documentazione indicata ai punti *b*) e *c*) dovrà essere presentata soltanto all'atto della prima richiesta.

I contributi in conto canoni sono pagati per il tramite della società di locazione finanziaria che provvede ad accreditarli all'impresa beneficiaria con la stessa valuta di incasso da parte della società stessa.

I contributi sono concessi in modo da risultare equivalenti, in valore attuale, a quelli conseguibili ove l'investimento venga realizzato con il ricorso al finanziamento agevolato di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle stesse percentuali stabilite dal sesto comma dell'art. 3 della legge medesima.

Per le iniziative realizzate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la determinazione dell'ammontare globale dei contributi verrà effettuata tenendo conto dei contributi in conto capitale di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge n. 675. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettuerà il pagamento di detti contributi in conto capitale alle stesse scadenze di cui al primo comma del presente articolo, utilizzando per la ripartizione il tasso previsto dal comma successivo.

Il tasso da applicare per la verifica, ove necessario, della prescritta equivalenza, è pari al costo di provvista dei fondi — dedotto un punto percentuale — rilevata al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria sulla base del decreto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 7.

Qualora le iniziative, da attuare nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante operazioni di locazione finanziaria, vengano realizzate attraverso fasi successive anticipatamente rispetto alla consegna al conduttore dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria agevolata, la società locatrice, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5, stipula il contratto di locazione finanziaria e ne invia copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato erogherà il contributo in conto capitale di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, su richiesta della società di locazione finanziaria, a stato di avanzamento dei lavori e sulla base di idonea documentazione di spesa.

Le singole erogazioni dovranno rispettare la proporzione tra contributo in conto capitale ed investimento complessivamente ammesso.

La società di locazione finanziaria, ai fini della determinazione dei canoni periodici di locazione, è tenuta a portare in detrazione del costo degli investimenti l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale di cui al presente articolo.

Il conduttore ha comunque diritto di ricevere il contributo in conto canoni con le stesse modalità di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

I contributi in conto canoni alle imprese artigiane sono concessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e secondo le modalità e le procedure del presente decreto. Per quanto non disposto dalla legge, dal presente decreto, o non disciplinato dalla convenzione di cui al primo comma del precedente art. 2, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1979.

Art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1981
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 17

MODULO

per la richiesta dei contributi in conto canoni per operazioni d locazione finanziaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675
(viene riprodotta solo la prima pagina; per tutto il resto valgono gli allegati *A* e *B* al decreto ministeriale 18 marzo 1979, riportati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979)

Il presente modulo si basa su una serie di informazioni minime necessarie all'individuazione e definizione dei «progetti». Nelle risposte ai vari quesiti deve quindi esser dato il necessario rilievo alle informazioni relative alle produzioni e unità produttive (stabilimenti o reparti) interessate dai «progetti» di ristrutturazione e riconversione. Ogni utile informazione aggiuntiva a maggior chiarimento del contenuto del modulo può esser fornita in allegato.

Il modulo dovrà essere redatto in tre esemplari (sono ammesse fotocopie) da indirizzare alla società di locazione finanziaria (art. 2 del presente decreto). Nel caso siano richieste per lo stesso progetto anche le agevolazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il modulo dovrà essere indirizzato anche all'Istituto di credito a medio termine (art. 3 del presente decreto).

L'impresa . . . . sede legale in . . . .
. . . .
via . . . . n. . . . tel. . . . .

Chiede

per i seguenti PROGETTI (1):

		costo globale del progetto
1)	. dello stab. di	. . . . . .
2)	. dello stab. di	. . . . .
3)	. dello stab. di	. . . . .
4) . .	. dello stab. di	. . . . .

la concessione delle seguenti

Agevolazioni	PROGETTI				TOTALE
	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	
Contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria . . . . . *Ml*					
Contributo in c/capitale (art. 10 legge n. 183) per *Ml*					

Si richiede inoltre la concessione delle seguenti altre agevolazioni (2):
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Si dichiara ad ogni effetto:

a) che le notizie sull'andamento e la situazione dell'impresa fornite nel presente modulo sono rigorosamente conformi alla realtà;

b) che non sono state ottenute, nè sono state richieste ad altre società di locazione finanziaria per i «progetti» qui esposti agevolazioni a valere sulla legge n. 675 o su altre leggi;

c) che per i progetti qui esposti sono state chieste le seguenti agevolazioni all'Istituto di credito (tipo agevolazioni e Istituto di credito).

Data, . . .

. . . .
(legale rappresentante)

---

(1) Specificare se si tratta di progetto di:
ristrutturazione;
riconversione;
nuovi impianti o ampliamenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 675. Nel caso di riconversione con realizzazione di nuovo impianto, indicarne anche la localizzazione.

(2) Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 possono inoltre essere concessi contributi:
«per i versamenti alla cassa assegni familiari per la manodopera femminile occupata» purché l'occupazione femminile venga conservata ai livelli preesistenti;
a copertura degli «oneri conseguenti alla riqualificazione del personale . . . . . . e al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità . . .».
In caso di richiesta anche di queste agevolazioni specificare chiaramente il numero di dipendenti interessati, le esigenze di riqualificazione, ecc.

(6470)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 aprile 1981.

Valore e caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « I Fiori d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1981, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « I Fiori d'Italia »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nel 1981 tre francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « I Fiori d'Italia », aventi come soggetti l'anemone, l'oleandro e la rosa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1515 del 25 marzo 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli, nel valore unico da L. 200, appartenenti alla serie ordinaria « I Fiori d'Italia », e aventi come soggetti l'anemone, l'oleandro e la rosa.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con tricromia e colore oro.

Le vignette, con identica impostazione, raffigurano ciascuna un fiore caratteristico del paesaggio italiano.

Nel corpo della vignetta, in alto a sinistra, è riportato il nome del fiore raffigurato. Completano il francobollo la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre **1981**
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 300

(6313)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 settembre 1981.

Quote di finanziamento per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per il terzo trimestre 1981, finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse, come indicato nella colonna c) della tabella n. 1, allegata alla predetta delibera CIPE;

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 313, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni per il primo e secondo trimestre dell'anno finanziario 1981, per le destinazioni ivi precisate;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e per il triennio 1981-83;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per il terzo trimestre dell'esercizio 1981, finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	8.590.750.000
Valle d'Aosta	232.750.000
Lombardia	16.632.750.000
Bolzano	810.500.000
Trento	877.000.000
Veneto	8.266.500.000
Friuli-Venezia Giulia	2.373.250.000
Liguria	3.474.500.000
Emilia-Romagna	7.485.250.000
Toscana	7.040.500.000
Umbria	1.650.000.000
Marche	2.905.000.000
Lazio	9.534.250.000
Abruzzo	2.601.750.000
Molise	577.750.000
Campania	9.014.500.000
Puglia	7.231.750.000
Basilicata	951.750.000
Calabria	3.453.750.000
Sicilia	9.156.000.000
Sardegna	3.079.750.000
Totale	105.940.000.000

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 105.940.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 8

(6489)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **637**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana Preservazione della fede, in Torino, con atto pubblico 12 dicembre 1975, n. 26630 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano, consistente in un terreno di mq 3005 sito in Torino, sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato in L. 328.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 46

DECRETO 22 settembre 1981, n. **638**.
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, n. 1495, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in S. Stefano di Cadore.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Feltre e Belluno 9 maggio 1977, integrato con dichiarazione 21 maggio 1981, relativo alla modificazione al decreto 11 novembre 1955 dello stesso ordinario diocesano, riconosciuto agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, n. 1495, concernente la nuova dotazione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in frazione Campolongo del comune di S. Stefano di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 41

DECRETO 22 settembre 1981, n. **639**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Rocco, in Caprie.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1980, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Celle del comune di Caprie (Torino), e di S. Rocco, in frazione Novaretto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 45

DECRETO 22 settembre 1981, n. **640**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Antonio abate e Maria Maddalena e di S. Lorenzo, in Valduggia.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° febbraio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Antonio abate e Maria Maddalena, in frazione Colma del comune di Valduggia (Vercelli), e di S. Lorenzo, in frazione Castagnola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 42

DECRETO 22 settembre 1981, n. **641**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Biagio e Giusto e di S. Bartolomeo, in Cortona.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cortona 26 dicembre 1978, integrato con dichiarazione 1° giugno 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Biagio e Giusto, in frazione Casale del comune di Cortona (Arezzo), e di S. Bartolomeo, in frazione Teverina dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 43

DECRETO 22 settembre 1981, n. **642**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in Nova Milanese.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in Nova Milanese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 44

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e norme generali di vendita da parte dell'A.I.M.A. delle carni bovine congelate appartenenti alla gestione comunitaria d'intervento.

I — *Oggetto della vendita*

1) Ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 2374/79 - 2329/79 985/81 - 2182/77 l'A.I.M.A. pone in vendita quarti anteriori e posteriori di vitelloni di prima e seconda qualità appartenenti alla gestione. comunitaria d'intervento.

2) Le vendite di carne disposte ai sensi del regolamento (CEE) n. 2374/79 sono effettuate a favore di istituzioni ed enti a carattere sociale, quelle disposte ai sensi del regolamento n. 2329/79 sono senza vincolo di destinazione e quindi prevalentemente orientate al consumo interno; quelle disposte ai sensi del regolamento n. 985/81 sono destinate all'esportazione del prodotto verso paesi terzi e quelle disposte ai sensi del regolamento n. 2182/77 sono destinate ai fini trasformazione industriale.

II — *Prezzo*

1) Il prezzo di cessione della merce riferita a 100 chili di prodotto stesso è fissato in ECU, forfettariamente, in anticipo dalla Comunità europea e pubblicato in apposito regolamento nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità economica europea.

2) Il prezzo definitivo di cessione da parte dell'A.I.M.A. è dato dalla conversione in lire del prezzo fissato dalla C.E.E. in ECU secondo il tasso di conversione vigente al momento in cui la domanda è considerata ammissibile con la sola aggiunta dell'IVA nella aliquota prevista dalla vigente regolamentazione nazionale

III — *Presentazione e contenuto delle domande*

1) La domanda di acquisto indirizzata all'A.I.M.A., Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, via Palestro n. 81, Roma, per iscritto, in carta semplice e in un'unica copia originale deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e indirizzo dell'acquirente comprensivo di codice di avviamento postale e codice fiscale. Se il richiedente è persona giuridica deve essere indicata la denominazione o ragione sociale nonché il nome e cognome e la qualifica del rappresentante legale;

b) la designazione esatta dei prodotti richiesti in vendita;

c) l'indicazione dei quantitativi richiesti e del prezzo fissato dalla Comunità;

d) la rinuncia del richiedente a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente ceduto gli;

e) essere accompagnata dal titolo di cauzione.

2) Per le vendite disposte ai sensi del regolamento n. 2374/79 a favore di istituti ed enti a carattere sociale, la domanda dovrà contenere, in aggiunta a quanto indicato al punto 1), i seguenti elementi:

a) numero dei consumatori assistiti dall'ente stesso escluso il personale dipendente e/o da altri enti rappresentati tramite apposita delega, il quantitativo procapite giornaliero, il periodo di somministrazione espresso in giorni e il corrispondente quantitativo complessivo di carne congelata con osso richiesta in acquisto espresso in quintali;

b) nome, cognome ed indirizzo dell'eventuale mandatario esplicitamente incaricato dall'ente di procedere esclusivamente alle operazioni di ritiro della merce;

c) indicazione dell'ubicazione esatta dei magazzini ove verrà eventualmente depositata la carne in attesa del suo impiego;

d) impegno a somministrare ai propri assistiti o a quelli degli enti rappresentati, l'intero quantitativo assegnato;

e) impegno a tenere una documentazione contabile aggiornata che permetta di stabilire la destinazione e l'uso della carne assegnata;

f) essere accompagnata da copia originale dell'autorizzazione prefettizia attestante che l'ente è iscritto negli elenchi delle istituzioni ed enti a carattere sociale di cui all'art. 1 del regolamento n. 2374/79.

3) Per le vendite disposte ai sensi del regolamento n. 985/81 la domanda dovrà contenere, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto 1), i seguenti elementi:

a) impegno ad esportare verso i Paesi terzi la merce assegnata entro un termine di cinque mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita.

4) Per le vendite disposte ai sensi del regolamento n. 2182/77 la domanda dovrà contenere, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto 1), i seguenti elementi:

a) indicazione del regime di trasformazione industriale e lo Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione;

b) indirizzo ed ubicazione dello o degli stabilimenti dove avrà luogo la trasformazione del prodotto;

c) impegno del legale rappresentante dello o degli stabilimenti di trasformazione ad accettare e far svolgere tutti i controlli che verranno disposti al fine di accertare la regolarità della trasformazione medesima secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 6 aprile 1981;

d) impegno ad effettuare la trasformazione del prodotto entro quattro mesi dalla data di conclusione del contratto;

e) essere accompagnato dal certificato di vigenza della competente camera di commercio di data non antecedente a tre mesi a quella di presentazione della domanda di acquisto;

f) essere accompagnato dal certificato emesso dall'Istituto nazionale conserve alimentari dal quale risulti che il richiedente eserciti una attività nella produzione di conserve e/o prodotti trasformati di carne di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettere *a*) e/o *b*) del regolamento (CEE) n. 805/68. Per gli operatori stranieri certificato rilasciato dalle competenti autorità, accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, dal quale risultino sia la iscrizione ad un pubblico registro sia l'attività svolta nella produzione di conserve e/o prodotti trasformati di carne di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettere *a*) e/o *b*) del regolamento (CEE) n. 805/68;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del legale rappresentante dello o degli stabilimenti di trasformazione attestante la capacità lavorativa dello stabilimento o degli stabilimenti riferito al periodo di quattro mesi. Per gli operatori di altri Stati membri dichiarazione resa alle competenti autorità del Paese di origine e legalizzata ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

5) E' consentita la presentazione di più domande di acquisto da parte di un medesimo acquirente purché ognuna di esse sia formulata con atto distinto e la quantità complessivamente richiesta per ciascuno dei vari tagli non superi il totale di quella posta in vendita per i tagli medesimi. In tal caso vengono annullate le domande di acquisto acquisite per ultime al protocollo dell'A.I.M.A.

6) Il quantitativo di prodotto richiesto deve essere non inferiore a q.li 50.

Per le vendite disposte ai sensi del regolamento n. 2374 il quantitativo minimo richiedibile è ridotto a q.li 5 mentre per le vendite disposte ai sensi del regolamento n. 2182/77 il quantitativo di cui sopra è elevato a q.li 100. Per questo ultimo tipo di vendita il quantitativo massimo richiedibile non può eccedere la potenzialità lavorativa quadrimestrale dello o degli stabilimenti di trasformazione.

7) Non sono ammesse domande di acquisto per conto di altro acquirente da nominare.

8) La domanda di acquisto non è revocabile e vincola l'acquirente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A. Se la domanda d'acquisto è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita dall'A.I.M.A. a titolo di penale.

9) Per giorno di presentazione della domanda si intende il giorno in cui l'A.I.M.A. riceve la domanda stessa accompagnata dalla prescritta cauzione purché pervenute entro le ore 14. Le domande pervenute successivamente a tale ora si intendono acquisite il giorno successivo.

IV — *Cauzione*

1) Per ogni offerta di acquisto deve essere presentata cauzione nell'importo appresso indicato per ciascuna delle vendite disposte dall'A.I.M.A.:

vendite ai sensi del regolamento n. 2374/79: 5 ECU/q.li di prodotto richiesto;

vendite ai sensi del regolamento n. 2329/79: 5 ECU/q.li di prodotto richiesto;

vendite ai sensi del regolamento n. 985/81: 100 ECU/q.li di prodotto richiesto;

vendite ai sensi del regolamento n. 2182/77: 5 ECU/q.li di prodotto richiesto,

e successivamente alla comunicazione di assegnabilità del prodotto una seconda cauzione dell'importo di 40 ECU/q.li di prodotto da trasformare.

Gli importi unitari di cui sopra dovranno essere convertiti in lire mediante applicazione del tasso di conversione della lira verde in vigore al momento della presentazione della domanda di acquisto. Gli importi di cui sopra e riferiti in particolare alle vendite di cui al regolamento numeri 985/81 e 2182/77 potranno subire variazione in rapporto alla specifica regolamentazione comunitaria emanata di volta in volta per dette vendite.

La cauzione di cui sopra dovrà essere presentata esclusivamente sotto forma di fidejussione bancaria secondo il testo del modello allegato e rilasciato dalle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500 milioni di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante fino a dimostrazione degli impegni assunti in domanda o comunque per un periodo non inferiora nove mesi.

2) La fidejussione è trattenuta dall'A.I.M.A. a garanzia degli impegni assunti dall'acquirente e viene incamerata in tutto o in parte in caso di mancato o parziale adempimento di tali obblighi secondo la vigente normativa comunitaria su tale argomento.

3) La cauzione deve essere presentata unitamente alla domanda di acquisto o al più tardi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda stessa. In tale ultimo caso la domanda di acquisto è ritenuta ammissibile il giorno in cui viene presentata la prescritta cauzione.

Le fidejussioni presentate a mezzo telex o telegramma nello stesso giorno della presentazione della domanda di acquisto sono considerate valide solo nel caso che il telex o telegramma contenga il testo completo della fidejussione stessa e la esplicita dichiarazione dell'istituto di credito attestante l'emissione e la spedizione all'A.I.M.A. del documento fidejussorio originale.

V — *Accettazione della domanda di acquisto*

1) Salvo casi di forza maggiore connessi anche con difficoltà amministrative dell'A.I.M.A., l'accettazione o meno della domanda è comunicata agli interessati, di norma, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di ammissibilità della domanda stessa.

2) Per le domande pervenute contemporaneamente e che superino il quantitativo di prodotto posto in vendita si procede alla ripartizione del prodotto medesimo in proporzione alle quantità richieste.

3) Qualora la quota vendibile a seguito della ripartizione proporzionale effettuata ai sensi del precedente punto 2) risulti inferiore a q.li 5 di prodotto, l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di non procedere alla cessione di tali quantitativi alle ditte risultanti acquirenti della quota sopraindicata.

Nel caso non si procedesse alla vendita delle quote inferiori a q.li 5, potrà procedersi invece al sorteggio del residuo quantitativo vendibile alle ditte stesse, ripartito però in quote non inferiori a q.li 5 ciascuna.

Il sorteggio di cui sopra verrà effettuato da apposita commissione nominata dal direttore generale dell'A.I.M.A.

VI — *Esecuzione della vendita*

1) L'intero quantitativo della merce deve essere pagato proporzionalmente ai quantitativi da ritirare al più tardi il giorno precedente ciascun ritiro, che deve completarsi entro il termine massimo di un mese a partire dalla data di accettazione della domanda o dell'offerta di acquisto. Il giorno iniziale del periodo di vendita di un mese è quello successivo alla data della lettera di accettazione ed il giorno finale dello stesso periodo è quello che, nel mese successivo, porta lo stesso numero del giorno iniziale. Se il giorno determinante per la scadenza manca nel mese considerato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.

2) Entro lo stesso termine di un mese, il prodotto deve essere preso in consegna, ossia ritirato in una o più soluzioni.

Qualora tale termine sia superato, per i quantitativi non ritirati le spese ed i rischi di magazzinaggio supplementari sono a carico dell'acquirente. A tale scopo, onde consentire l'individuazione della partita venduta, l'ente assuntore del servizio, nel giorno di scadenza del termine suddetto, alla presenza dell'acquirente o di suo rappresentante oppure, in mancanza di esso, in via diretta alla presenza del gestore del magazzino di deposito, che per tale circostanza si intende a ciò delegato dallo acquirente stesso, procederà alla pesatura del prodotto e alla sua reintroduzione nelle celle di conservazione a disposizione dell'acquirente.

Prima dell'uscita della merce dal magazzino l'acquirente dovrà corrispondere all'assuntore le spese relative alla reintroduzione nelle celle di conservazione, alla conservazione ed alla definitiva estrazione nella misura che sarà comunicata dallo assuntore a seguito di disposizioni dell'A.I.M.A.

L'uscita della merce dovrà comunque avvenire entro il termine massimo, pena l'incameramento della cauzione, di cinque mesi dalla data di accettazione della domanda di acquisto.

Dell'esecuzione di dette operazioni, l'assuntore darà formale comunicazione agli interessati.

3) Per le vendite ai fini di esportazione, il pagamento e il ritiro del prodotto deve avvenire entro due mesi dalla data di accettazione dell'offerta ovvero dalla data della lettera-contratto dell'A.I.M.A. ed entro il termine di cinque mesi dalla stessa data di cui sopra, deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità con formalità di esportazione espletate in Italia.

4) Al momento dell'uscita effettiva del prodotto dal magazzino l'assuntore provvederà:

per le vendite con obbligo di esportazione, ad emettere l'ordine di ritiro di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1687/76;

per le vendite con destinazione alla trasformazione nella Comunità, ad emettere apposito buono di ritiro contenente gli stessi elementi previsti per il precedente ordine di ritiro ad esclusione del riferimento allo specifico regolamento di vendita.

5) L'acquirente deve concordare direttamente con l'ente assuntore del servizio cui la lettera di assegnazione è diretta per conoscenza, i tempi di ritiro della merce nell'ambito del periodo massimo consentito e tenuto conto della necessità di scaglionare, nello stesso periodo, l'insieme dei ritiri aventi analoga scadenza.

6) Il prodotto da consegnare non potrà superare in peso il quantitativo richiesto; eventuali arrotondamenti saranno effettuati per difetto, stabilita la indivisibilità dei quarti con osso. In conseguenza l'assuntore provvederà al rimborso dello eventuale conguaglio tra la somma versata e il valore della merce ritirata; gli arrotondamenti per eccesso potranno essere effettuati nel caso in cui l'arrotondamento stesso della partita da consegnare determini l'esaurimento di prodotto vendibile nel magazzino. In conseguenza l'acquirente provvederà al pagamento anticipato dell'eventuale differenza di prodotto ritirato.

7) Nel caso in cui la merce disponibile in un luogo di presa in consegna consiste in quarti anteriori e/o posteriori derivati da partite acquistate come quarti compensati, la consegna della merce avverrà per intere singole partite quali risultano dalla immissione in stoccaggio e di queste tutti i quarti anteriori e/o posteriori di cui trattasi.

8) Delle operazioni di pesatura eseguite senza soluzione di continuità fino ad esaurimento, deve essere redatto apposito verbale di constatazione firmato dalle parti, nel quale l'accertamento del peso metrico della merce deve essere indicato nel suo ammontare complessivo. Tale accertamento viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'ente acquirente, o da chi esegue per esso materialmente il ritiro e che si intende, senza altro a ciò delegato. Il verbale, sottoscritto dalle parti, dovrà essere redatto in tre originali, dei quali uno verrà consegnato all'acquirente e due saranno trattenuti dall'assuntore.

9) La presa in consegna della merce si effettua secondo l'ordine di estrazione consentito dallo stato di deposito in cui le partite stesse risultano conservate senza alcun diritto dell'acquirente, a determinate partite in giacenza.

10) Dalla data della presa in consegna della merce si trasferiscono all'ente acquirente tutti i rischi relativi al perimento della stessa.

11) Il pagamento, di cui al punto 1) viene effettuato con versamento all'ente assuntore del servizio.

A tal fine l'assuntore comunicherà all'ente acquirente il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento nonché l'importo della somma da versare.

12) Qualora non venga effettuato nei termini stabiliti il versamento suddetto, la vendita, salvo casi di forza maggiore, si intende risoluta di diritto. In tale ipotesi l'A.I.M.A. procederà senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziale, all'incameramento della cauzione, per la parte del rapporto per la quale si è verificato l'inadempimento.

VII - *Condizioni finali*

Per tutte le eventuali controversie sorgenti dalla compravendita di partite di carne bovina ai sensi delle attuali condizioni e norme, foro unico competente è quello di Roma.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . .

Data . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . l'ente . con sede in . . . (provincia di . .) ha chiesto di poter acquistare q.li . . alle condizioni stabilite dai regolamenti (CEE) numeri . . . (regolamenti riferiti alla specifica vendita);

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . per quintale di prodotto che intende acquistare.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti all'ente . . per l'acquisto della carne di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione di mora, né di previa escussione dell'ente di cui è fidejussore, la somma di L. .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino a dimostrazione dell'assolvimento degli impegni in premessa.

Nota. — La suddetta fidejussione va redatta dalla banca su carta intestata.

(6492)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delimitazione delle zone colpite.

Con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Decreto ministeriale 21 settembre 1981

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Gorizia-Pordenone-Udine: brinate e gelate del 18, 19 e 20 aprile 1981.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrate per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 primo comma della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sono così delimitate:

Gorizia: brinate e gelate del 18, 19 e 20 aprile 1981:

comune di Gorizia per le località Oslavia, Gradiscutta, Lucinico;

comune di Capriva per le località Gran Bosc, Via Farra, Via di Mezzo, Strada degli Orti, Val di Mezzo, Picolit, Russiz di Sotto, Russiz di Sopra, Spessa;

comune di Cormons per le località Pradis (parte bassa), S. Giovanni, Preval, Castelletto, Zegla, Plessiva, Cà delle Vallade, Boatina, Bosc di Sot, Angoris, Borgnano, Molin Nuovo, Grave, Grame, Modolet, S. Quirino, Sottomonte, Monte dei Lupi, Giassico, Brazzano;

comune di Dolegna del Collio per le località Scriò, Lonzano, Cime, Dolegna Centro, Perilla, Mernico, Restocina, Vencò;

comune di Farra d'Isonzo per le località Ronchi, Monte Fortino (zona bassa), Bella-notte, Grotta, Villanova, Colombara, Borgo della Chiesa, Locatella, Campagna Colombo, Saletti;

comune di Sagrado per le località Castelvecchio, Poggio T.A.;

comune di San Lorenzo Isontino per le località Delania, Colaus, Clinza, Ciamp dal Gri, Siet, Monterezza, Roul, Neris Strada per Mariano;

comuni di Villesse, Fogliano-Redipuglia, Mariano del Friuli, Moraro tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Monfalcone per le località Ariis, S. Polo;

comune di Ronchi dei Legionari per le località Giure, Ronchi Sud, Vermegliano, Cave di Selz;

comune di Gradisca D'Isonzo per le località Borgo Bidischini, Saletto, Campagna Colombo, Borgo Trevisan, Borgo S.M. Maddalena;

comune di Medea per le località Dietro di Mont, Piz, Topadic, Band, In Pras, Roncs;

comune di Mossa per le località Preval, Blanchis, Monterezza, Ucizza, Vallisella, Villa Codelli, Campagna;

comune di Romans D'Isonzo per le località Versa, Fratta, Gnespolars, Zuccole, Predigoi, Feudi, Ronco;

comune di S. Canzian D'Isonzo per le località Cà di Bosco, Terranova;

comune di S. Pier D'Isonzo per le località S. Zanut, Braidate, Braida Nova, Corubine, Campagnole, Cassegliano;

comune di Turriaco per le località Scovizze, Boschi di Sopra, Boschi di Sotto, Ungarini, Saccon;

comune di S. Floriano del Collio per le località Scedina, Groina, Uclanzi, Giasbana.

Pordenone: brinate e gelate del 18, 19 e 20 aprile 1981:

comune di Casarsa della Delizia per le località: terreni ad ovest delle ferrovie: Casarsa-Pinzano e Casarsa-Portogruaro;

comune di Cordenons per la località: zona Cimitero (azienda floricola);

comune di Fontanafredda per le località Ceolini, Prateria Forcate, Pra Comunale;

comune di Maniago per le località Campagna, C. Rigutto, Pozzoi, Molinat e La Tiepola;

comune di S. Giorgio della Rich.da per le località Domanins, Selva di Sotto, C. Pascutto, C. Quaranta, Aurava e Cosa;

comune di S. Quirino per la località Basson (azienda frutticola);

comune di S. Vito al Tagliamento per le località Prodolone, S. Carlo, Cordenons, Fornace, C.se Patocco, Sols, Le Pissarelle;

comune di Sequals per le località S. Urbano, Fattoria Progresso, Prateria Campagna Grande, Prati Pertegade, Tenuta Emonia, Prati del Briss;

comune di Spilimbergo per le località Campagna Piccola, Vallata, S. Giovanni all'Eremo, C. Zanet e C. Colonello;

comune di Valvasone per le località Glera, Torricella, Sassonia, Grava;

comune di Zoppola per la località Nord e Est di Orcenico Superiore.

Udine: brinate e gelate del 18, 19 e 20 aprile 1981:

comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Corno di Risazzo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lestizza, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Moimacco,

Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Remanzacco, Rivignano, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Sedegliano, Talmasson, Tapogliano, Teor, Terzo D'Aquileia, Torviscosa, Trevignano Udinese, Varmo, Villa Vicentina, Visco tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Buttrio per le località Camino, Caminetto, Casali Juri;

comune di Cassacco per la località Conoglano;

comune di Faedis per le località Campeglio, Ronchis;

comune di Povoletto per le località Prat del Cros, Ravosa, Magredis, Bellazoia, Siacco;

comune di Prepotto per le località Novacuzzo, Craoretto, Poianis, Prepotto, Cladrecis, Cialla, Ronchi di Prepotto, Bucovizza;

comune di Pulfero per le località Brischis, Lasiz, Tarcetta, Biaicis, Rodda;

comune di Ronchis per la località Fraforeano;

comune di Torreano per la località Togliano.

Decreto ministeriale 12 ottobre 1981

Regione Trentino-Alto Adige:

Trento: gelate dal novembre 1980 al marzo 1981; gelate e brinate del 18 e 19 aprile 1981.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sono così delimitate:

Trento: gelate dal novembre 1980 al marzo 1981; gelate e brinate del 18 e 19 aprile 1981:

comuni di Borgo Vals., Carzano, Castelnuovo, Grigno, Ivano Fracena, Ospedaletto, Roncegno, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Villa, Gnedo: limitatamente a zone frutticole sparse;

comuni di Bosentino, Calceranica, Caldonazzo, Levico: l'intero territorio frutticolo comunale;

comuni di Pergine, Frassilongo, Baselga, Bedollo, S. Orsola, Palù, Fierozzo: l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Civezzano: l'intero territorio frutticolo comunale-limitatamente a zone frutticole sparse;

comune di Fornace: l'intero territorio frutticolo e viticolo comunale;

comune di Aldeno: l'intero territorio frutticolo comunale - l'intero territorio viticolo comunale, esclusa la zona pedemontana;

comune di Cimone: l'intero territorio comunale coltivato a vitigni bianchi;

comune di Trento: limitatamente alle località frutticole di: Mattarello sinistra Adige ad Acquaviva a Man, Stella di Rovina, Cadine, Baselga del Bondone, Spini di Cardolo - l'intero territorio comunale coltivato a vitigni bianchi - l'intero territorio del fondovalle coltivato a vitigni rossi;

comune di Terlago: l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Calavino, Cavedine, Lasino, Vezzano: limitatamente alla zona frutticola del Piano Sarca - l'intero territorio coltivato a vitigni bianchi;

comune di Padergnone: limitatamente a zone viticole sparse;

comune di Cembra: limitatamente alla località frutticola Campagna Rasa l'intero territorio viticolo comunale;

comuni di Faver, Giovo, Lisignago, Segonzano, Valda: l'intero territorio viticolo comunale;

comune di Lavis: l'intero territorio frutticolo comunale - limitatamente alle zone viticole della piana di Lavis, Pressano, Sorni;

comuni di Nave S. Rocco, Zambana; l'intero territorio frutticolo comunale sprovvisto di impianti antibrina - l'intero territorio viticolo del fondovalle;

comune di Faedo: limitatamente alle zone frutticole di Cadino - l'intero territorio comunale coltivato a vitigni bianchi;

comune di Mezzacorona: l'intero territorio frutticolo comunale esclusa la zona Stazione ferroviaria - limitatamente alle loc. viticole Sottomonte, Egheti, Pradazzi, Vicinia, Coe, Canton, Zento, Sorti, Piovi, Pipelare;

comune di Mezzolombardo: l'intero territorio frutticolo comunale esclusa la loc. Orti - limitatamente alla zona viticola a sud dell'abitato;

comune di Roverè della Luna: l'intero territorio frutticolo comunale l'intera piana viticola;

comune di S. Michele a/A: l'intero territorio frutticolo comunale escluse le zone limitrofe all'abitato - l'intero territorio viticolo del fondovalle;

comune di Campodenno: limitatamente alle località frutticole Ersetti, S. Angelo, Dossi, Maso Boa, Degnane, Ischie, Giare, Campo, Crescino;

comune di Cunevo: limitatamente alle località frutticole Greggi, Torri, Comune, Luc, Vigne, Palù;

comune di Denno: l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Flavon: limitatamente alle località frutticole Glare e Palù;

comune di Terres: limitatamente alle località frutticole Fos, Serena, Mezza Campagna, Roncazzi, Sobal, Casal, Dos da Torcio, Ranga Bassa;

comune di Cles: limitatamente alle località frutticole Mechel, Carala, Campomal, Zaden, Moie, Lanza, Pini, Ces;

comune di Tassullo: limitatamente alle località frutticole Zaut, Glavas, Roveri, Cornonico, Pedrassolli, Busen;

comune di Nanno: limitatamente alle località frutticole Busa di Francia, Fledon, Tin, Campo, Pian, Torra, Campagnolla;

comune di Tuenno: limitatamente alle località frutticole Colture, Zander, Vignali, Bassi, Ponecla, Valle del Molino, Ponta e Tore, Cugnol, Stola, Talao di Sotto;

comune di Castelfondo: l'intero territorio frutticolo di pertinenza del capoluogo;

comune di Dambel: limitatamente alle località frutticole Bonà, Palù, Vecchio;

comune di Taio: limitatamente alle località frutticole Narcis, Bordan, Nogarole, Lavazza, Praiol, Fontana, Lago, Sottocogol, Campi Longhi, Traversara, Pignolè;

comune di Ton: limitatamente alle località frutticole Al Doss, Canevari, Tremoli, Ai Resi, Stavel, Corvare, Giovanin, Pigola, Perghe, Fermadi, Moncovo;

comune di Revò: limitatamente alle località frutticole Campalesi, Masi, Bagia, Campagna, Pozze Basse;

comune di Romallo: limitatamente alle località frutticole Macellina, Nassan, Sotrum, Camel, Corrè;

comune di Sanzeno: limitatamente alle località frutticole Ras, Solenna, Nal, Valle, From, Fossa;

comune di Caldes: l'intera superficie frutticola del capoluogo;

comune di Croviana: limitatamente alla zona frutticola situata sotto il centro abitato;

comune di Malè: superficie frutticola del capoluogo e limitatamente alla località Magras (zona sotto la strada statale);

comune di Terzolas: limitatamente alla zona sotto la strada statale;

comuni di Bleggio Inf. e Montagne, Bleggio Sup., Fiavè, Lomaso: limitatamente a zone frutticole sparse;

comune di Dro: limitatamente alle località frutticole e viticole Pietramurata e Maso Marocco;

comuni di Arco, Nago Torbole, Riva d/Garda: limitatamente a zone viticole sparse;

comuni di Ala, Avio: limitatamente a zone viticole sparse;

comune di Besenello: limitatamente alle località frutticole e viticole Acquaviva e Ischielli;

comune di Nomi: limitatamente alla località frutticola e viticola Ischia Fedrigazza;

comuni di Calliano, Pomarolo, Villalagarina, Volano: limitatamente a zone viticole sparse;

comuni di Brentonico, Isera, Mori, Nogaredo, Rovereto: limitatamente a zone viticole sparse;

comuni di Terragnolo, Trambileno, Vallarsa: limitatamente a zone viticole sparse.

(6079)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia tra dipendenti dell'ICCREA e degli enti collaterali a r.l., in Roma, costituita per rogito Marchese Alfonso in data 21 febbraio 1977, rep. n. 53985, reg. soc. n. 1249/77;

2) società cooperativa edilizia Cine-Lasa a r.l., in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 20 luglio 1972, rep. n. 29239, reg. soc. n. 2631/72;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Navez a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 21 maggio 1975, rep. n. 89167, reg. soc. n. 1882/75;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Circeo Club a r.l., in Roma costituita per rogito Pocaterra in data 1° aprile 1971, rep. n. 1934, reg. soc. n. 1124/71;

5) società cooperativa edilizia Le Corbusier a r.l., in Milano, costituita per rogito Sessa in data 23 aprile 1970, rep. n. 3866/536, reg soc. n. 142672;

6) società cooperativa edilizia Valle delle Rose a r.l., in Milano, costituita per rogito Lainati in data 13 maggio 1975, rep. n. 420276/24891, reg. soc. n. 164822;

7) società cooperativa edilizia Robertina a r.l., in Milano, costituita per rogito Lainati in data 20 maggio 1975, rep. n. 420404/24899, reg. soc. n. 164918;

8) società cooperativa di consumo Isola Anita a r.l., già soc. cooperativa Riparto I Rocchetto, in Milano, costituita per rogito Zucchi in data 21 settembre 1920, rep. n. 3459, reg. soc. n. 15835;

9) società cooperativa edilizia La Graziosa a r.l., in Milano, costituita per rogito Lainati in data 13 maggio 1975, rep. numero 420278/24892, reg soc. n. 164821;

10) società cooperativa edilizia Moltrasio a r.l., in Milano, costituita per rogito Olivares in data 25 giugno 1968, rep. numero 1526, reg. soc. 136409;

11) società cooperativa edilizia Voloire a r.l., in Milano, costituita per rogito Donesmondi in data 20 marzo 1975, rep. n. 17023/1735, reg. soc. n. 164257;

12) società cooperativa di consumo La Vittoria a r.l., in Milano, costituita per rogito Buffoli in data 20 novembre 1927, reg. soc. n. 25535;

13) società cooperativa edilizia Acli-Il Castello a r.l., in Bellusco (Milano), costituita per rogito Sessa in data 23 aprile 1970, rep. n 3872/362, reg. soc. n. 7030;

14) società cooperativa mista Casa del Popolo a r.l., in Carnate (Milano), costituita per rogito Raja in data 25 luglio 1974, rep. n. 110413/3574, reg. soc. n. 10753;

15) società cooperativa edilizia Il Camino a r.l., in Cernusco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Notari in data 7 gennaio 1971, rep. n. 293/9106, reg. soc. n. 144666;

16) società cooperativa edilizia Corinzia a r.l., in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Notari in data 4 maggio 1973, rep. n 48276/1442, reg. soc. n. 9339;

17) società cooperativa di consumo Il Caminetto a r.l., in Cuggiono (Milano), costituita per rogito Raja in data 17 settembre 1974, rep. n. 110457/3580, reg. soc. n. 161356;

18) società cooperativa edilizia Iniziativa edilizia Monza est - C.I.E.M.E. a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito Candò in data 7 luglio 1975, rep. n. 4740/959, reg. soc. n. 11609;

19) società cooperativa di consumo Circolo socialista Giacomo Matteotti a r.l., in Nova Milanese (Milano), costituita per rogito Colleoni in data 14 settembre 1947, reg. soc. n. 1386;

20) società cooperativa mista La Proletaria Sangiulianese a r.l., in S. Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito Gazzaniga in data 16 aprile 1950, rep. n. 13791/3298, reg. soc. n. 71230;

21) società cooperativa edilizia Sole del Nord a r.l., in S. Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito Biasini in data 13 luglio 1973, rep. n. 11883/29878, reg. soc. n. 155175;

22) società cooperativa edilizia Leone XIII a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Notari in data 15 novembre 1972, rep. n 38759, reg. soc. n. 152345;

23) società cooperativa edilizia Prato a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Fasola in data 12 gennaio 1978, rep. n. 1215941, reg. soc. n. 180579;

24) società cooperativa edilizia Spinadeschese a r.l., in Spinadesco (Cremona), costituita per rogito Squintani in data 14 maggio 1973, rep. n. 25851, reg. soc. n. 3056;

25) società cooperativa di consumo Ristoratore sociale del vapore a r.l., già soc. an. di cons. Ristoro del vapore, in Rescaldina (Milano), costituita per rogito Montalberti in data 30 gennaio 1933, rep. n. 2251/1624, reg. soc. n. 32335;

26) società cooperativa edilizia Lavoratori Acli Quinto Stampi, a r.l., in Rozzano (Milano), costituita per rogito Notari in data 26 ottobre 1972, rep. n. 37706/1137, reg. soc. n. 151254;

27) società cooperativa edilizia Unitas et Labor a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Vizzardi in data 26 aprile 1963, rep. n. 91158, reg soc. n. 5048;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Democratica Bergamasca a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Leidi in data 14 giugno 1976, rep. n. 28844, reg. soc. n. 11282;

29) società cooperativa edilizia Unione cooperative di Grumello del Piano a r.l., in Bergamo-Aggreg. Grumello del Piano, costituita per rogito Anselmo in data 7 maggio 1960, rep. numero 7652, reg soc. n. 4365;

30) società cooperativa edilizia Sorriso a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Stucchi in data 9 ottobre 1971, rep. n. 84, reg. soc. n. 7597;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Monte Farno a r.l., in Gandino (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 2 settembre 1958, rep. n. 5430, reg. soc. 4121;

32) società cooperativa edilizia La Torricella a r.l., in Lovere (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 6 ottobre 1972, rep. n. 31323, reg. soc. n. 7939;

33) società cooperativa edilizia L'Avvenire a r.l., in Osio Sotto (Bergamo), costituita per rogito Parimbelli in data 26 febbraio 1974, rep. 17653, reg. soc. n. 9279;

34) società cooperativa edilizia La Serena a r.l., in S. Pellegrino Terme (Bergamo), costituita per rogito Ghisalberti in data 9 novembre 1974, rep. n. 5082, reg. soc. n. 9884;

35) società cooperativa edilizia S. Gaudenzio a r.l., in S. Pellegrino Terme (Bergamo), costituita per rogito Ghisalberti in data 24 aprile 1970, rep. n. 615, reg. soc. n. 7061;

36) società cooperativa edilizia Monte Zucco a r.l., in S. Pellegrino Terme (Bergamo), costituita per rogito Ghisalberti in data 20 settembre 1975, rep. n. 5537, reg. soc. n. 10656;

37) società cooperativa edilizia C.E.L.E. - Laboratori Besozzesi a r.l., in Besozzo (Varese), costituita per rogito Casoli in data 29 maggio 1972, rep. n. 3155, reg. soc. 6466;

38) società cooperativa edilizia La Solidale Bariolese a r.l., in Caronno Pertusella (Varese), costituita per rogito Meneghini in data 3 febbraio 1974, rep. n. 186583, reg. soc. n. 9521;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Edilsud a r.l., in Brescia, costituita per rogito Poli in data 10 ottobre 1974, rep. n. 264946, reg. soc. n. 11332;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Grandi lavori a r.l., in Brescia, costituita per rogito Barzellotti in data 25 novembre 1974, rep. n. 19625, reg. soc. n. 11356;

41) società cooperativa mista Internazionale '77 a r.l., in Brescia, costituita per rogito Casari in data 4 marzo 1977, rep. n. 16346, reg. soc. n. 13506;

42) società cooperativa edilizia Popolare a r.l., in Dello (Brescia), costituita per rogito Arici in data 15 maggio 1976, rep. n. 30772, reg. soc. n. 12719;

43) società cooperativa edilizia Il Frassino a r.l., in Pavia, costituita per rogito Albertario in data 24 maggio 1971, rep. n. 5430, reg. soc. n. 3278/4541;

44) società cooperativa edilizia di Via Piemonte a r.l., in Broni (Pavia), costituita per rogito Lupo in data 1° luglio 1973, rep. n. 7490, reg. soc. n. 1413;

45) società cooperativa edilizia Voghera 1 a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 12 febbraio 1974, rep. n. 12538, reg. soc. n. 1473;

46) società cooperativa edilizia Saturno a r.l., in Como, costituita per rogito Iannello in data 28 maggio 1971, rep. n. 5009/862, reg. soc. n. 7664;

47) società cooperativa edilizia La Libertà a r.l., in Piadena (Cremona), costituita per rogito Grasselli in data 22 aprile 1972, rep. n. 18408/3360, reg. soc. n. 2922;

48) società cooperativa edilizia Simone Martini lotto V a r.l., in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 25 novembre 1965, rep. n. 84639, reg. soc. n. 629;

49) società cooperativa edilizia Mandonion a r.l., in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 16 novembre 1973, rep. n. 67687, reg. soc. n. 3960.

(5800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 6 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,200	1189,200	1189,25	1189,200	1189,25	1189,20	1189,300	1189,200	1189,200	1189,20
Dollaro canadese	995,100	995,100	995 —	995,100	994,25	995,10	995,100	995,100	995,100	995,10
Marco germanico	534,220	534,220	535 —	534,220	534,30	534,20	534,400	534,220	534,220	534,20
Fiorino olandese	485,320	485,320	485,25	485,320	485,15	485,30	485,420	485,320	485,320	483,30
Franco belga	31,672	31,672	31,70	31,672	31,70	31,70	31,689	31,672	31,672	31,65
Franco francese	211,660	211,660	211,60	211,660	211,32	211,60	211,600	211,660	211,660	211,65
Lira sterlina	2227,900	2227,900	2229 —	2227,900	2226,25	2227,90	2228 —	2227,900	2227,900	2227,90
Lira irlandese	1888,750	1888,750	1890 —	1888,750	1888,50	—	1885 —	1888,750	1888,750	—
Corona danese	165,980	165,980	166 —	165,980	165,87	165,30	166,040	165,980	165,980	166 —
Corona norvegese	202,600	202,600	202,50	202,600	202,59	202,50	202,550	202,600	202,600	202,60
Corona svedese	215,840	215,840	216,15	215,840	215,85	215,80	215,960	215,840	215,840	215,85
Franco svizzero	662,300	662,300	662,40	662,300	661,75	662,30	662,510	662,300	662,300	662,30
Scellino austriaco	76,220	76,220	76,35	76,220	76,36	76,20	76,260	76,220	76,220	76,22
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,48	18,350	18,44	18,30	18,300	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,442	12,442	12,49	12,442	12,44	12,45	12,448	12,442	12,442	12,42
Yen giapponese	5,192	5,192	5,22	5,192	5,19	5,20	5,191	5,192	5,192	5,19
E.C.U.	1301,500	1301,500	—	1301,500	—	—	1301,500	1301,500	1301,500	—

Media dei titoli del 6 novembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	42,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,750
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	98,750
» » » » 1- 5-1980/82	98,825
» » » » 1- 6-1980/82	98,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,550
» » » » 1- 8-1980/82	98,325
» » » » 1-10-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1980/82	98,850
» » » » 1-12-1980/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,650
» » » » 1- 3-1981/84	98,100
» » » » 1- 4-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,475
» » » 12 % 1- 4-1982	96,600
» » » 15 % 1- 1-1983	94,975
» » » 12 % 1-10-1983	86,875
» » » 12 % 1- 1-1984	84,550
» » » 12 % 1- 4-1984	84,125
» » » 12 % 1-10-1984	84,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1189,250
Dollaro canadese	995,100
Marco germanico	534,310
Fiorino olandese	485,370
Franco belga	31,680
Franco francese	211,630
Lira sterlina	2227,950
Lira irlandese	1886,875
Corona danese	166,010
Corona norvegese	202,575
Corona svedese	215,900
Franco svizzero	662,405
Scellino austriaco	76,240
Escudo portoghese	18,325
Peseta spagnola	12,445
Yen giapponese	5,191
E.C.U.	1301,500

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza del 28 ottobre 1981;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

sei posti riservati ai candidati che sosterranno le prove di concorso previste per l'indirizzo giuridico;

sei posti riservati ai candidati che sosterranno le prove di concorso previste per l'indirizzo economico.

I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei due indirizzi saranno portati in aggiunta a quelli messi a concorso per l'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito dello stesso comprenda candidati idonei non vincitori.

E' sempre in facoltà dell'amministrazione di adibire il personale così assunto a tutti i servizi del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea conseguita in una università della Repubblica italiana presso le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze statistiche demografiche ed attuariali, economia e commercio, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari e non aver superato l'età di 30 anni. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 40 anni

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;
5) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) il possesso del titolo di studio richiesto;
8) se abbiano riportato condanne penali;
9) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono indicare il tipo di posto per il quale intendono concorrere. E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo tipo di posto.

I candidati debbono altresì indicare la lingua estera nella quale dovranno sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere nelle quali intendono eventualmente sostenere le prove facoltative.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario (ovvero copia autenticata di esso);
2) i titoli che intendono sottoporre al giudizio della commissione giudicatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 40 anni, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione giudicatrice, presieduta da un vice presidente del Senato e composta dal segretario generale e da otto professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione giudicatrice procederà innanzitutto alla determinazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione dei diversi tipi di titoli presentati dai candidati. Passerà quindi alla attribuzione del punteggio ad ogni singolo candidato in base ai titoli presentati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Saranno ammessi alle prove di esame i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 10 punti.

I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

Per i posti previsti per l'indirizzo giuridico:

1) diritto pubblico;
2) elementi di politica economico-sociale;
3) storia contemporanea comprensiva anche degli avvenimenti interni ed internazionali dalla Rivoluzione francese fino ad oggi.

Per i posti previsti per l'indirizzo economico:

1) politica economica e scienza delle finanze;
2) elementi di diritto pubblico;
3) storia contemporanea comprensiva anche degli avvenimenti interni ed internazionali dalla Rivoluzione francese fino ad oggi.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari. Prima di detto esame, l'amministrazione del Senato metterà i candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

Per i posti previsti per l'indirizzo giuridico:

1) diritto costituzionale e procedura parlamentare;
2) diritto amministrativo;
3) istituzioni di diritto privato;
4) diritto finanziario e tributario;
5) elementi di politica economico-sociale;
6) disciplina dei rapporti di lavoro, pubblico e privato;
7) diritto e ordinamenti comunitari;
8) storia contemporanea e dei movimenti politici;
9) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

Per i posti previsti per l'indirizzo economico:

1) economia politica;
2) storia delle dottrine e dei sistemi economici;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) economia aziendale con particolare riguardo alla struttura delle aziende pubbliche;
5) elementi di diritto pubblico;
6) disciplina dei rapporti di lavoro, pubblico e privato;
7) diritto e ordinamenti comunitari;
8) storia contemporanea e dei movimenti politici;
9) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento della idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle altre lingue estere indicate con le stesse modalità previste per la prova di lingua estera obbligatoria.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 9 punti.

Le graduatorie di merito dei candidati dichiarati idonei, distinte per ciascun tipo di posto, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. I suddetti titoli devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e devono essere dichiarati nella domanda stessa. I relativi certificati devono essere presentati da parte di ciascun candidato al servizio del personale del Senato non oltre il termine di quindici giorni dalla data di superamento degli esami orali.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei referendari parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nelle singole graduatorie di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

(6530)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Banfi Giovanni nato a Vimercate il 1° settembre 1947	punti 90	su 100
Cantù Paola nata a Busto Arsizio il 15 agosto 1945	» 90	»
Cioffi Aniello nato a Vietri s/M il 15 aprile 1948	» 90	»
Schiaroli Massimo nato a Foligno il 30 ottobre 1946	» 88	»
Giofrè Francesco Antonio nato ad Anoia il 4 gennaio 1949	» 85	»
Della Grotta Franco nato a S. Giorgio a Liri il 2 gennaio 1948	» 80	»
Allegra Vincenzo nato a Messina il 5 gennaio 1948	» 78	»
Vasile Paolo nato a Palermo l'11 giugno 1946	» 76	»
Coppola Ciro nato a Portici il 13 agosto 1947	» 75	»
Montalcini Gino nato ad Asti il 18 febbraio 1948	» 75	»
Marullo Michelangelo nato ad Acquedolci S. Fratello il 27 settembre 1941	» 74	»
Cairo Giovanni nato a Monza il 23 settembre 1944	» 72	»
Nobile Carmelo nato a Nocera Inferiore il 2 gennaio 1949	» 72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6499)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 24 dicembre 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia generale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 20 settembre 1976 con il quale il dott. Rocco Sorace, nato il 23 ottobre 1939, a Palagiano (Taranto), era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacché non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico frequentatore dopo l'otto maggio 1969;

Vista l'ordinanza pronunziata il 6 ottobre 1976, n. 216, reg. ord. anno 1976, n. 1322/76 reg. ric. dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Rocco Sorace, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 22 giugno 1977, n. 701, reg. dec. n. 1322/76 reg. ric. anno 1977 pronunziata dallo stesso Tribunale, che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Rocco Sorace annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Rocco Sorace ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 78/100 (settantotto centesimi);

Decreta:

Il dott. Rocco Sorace, nato a Palagiano (Taranto) il 23 ottobre 1939, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 1976, con il punteggio di 78/100 (settantotto centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6500)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813100)